



Spettabile  
Autorità di Regolazione dei Trasporti  
pec@pec.autorita-trasporti.it

14 novembre 2024

**Oggetto:** Delibera ART 139/2024: Procedimento di revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi, gravati da OSP, di cabotaggio marittimo, di cui alla Misura 10 dell'Allegato A alla delibera n. 22/2019, e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, di cui alla Misura 17 dell'Allegato A alla delibera n. 154/2019. Seconda consultazione pubblica

Spett. Autorità,

si trasmettono le osservazioni delle scriventi in conformità a quanto previsto dall'Allegato B della Delibera 139/2024 in fase di consultazione.



Testo vigente (consolidato)	Citazione del testo oggetto di osservazione/ proposta Del. 139/2024	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato Del. 139/2024	Breve nota illustrativa dell'osservazione e delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione Del. 139/2024
<b>Misura 17 - Determinazione del margine di utile ragionevole</b>	Identico		
<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui alle Misure 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di utile ragionevole, il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto (CIN) definito dall'Autorità, annualmente pubblicato sul proprio sito web istituzionale e aggiornato periodicamente.</p>	<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui alle Misure 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine dell'utile ragionevole, l'importo ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione (WACC) definito dall'Autorità annualmente e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN). Tale valore è preso a riferimento <b>per tutte le procedure di affidamento avviate nei successivi dodici mesi</b> dall'EA come soglia massima <del>stante la possibilità per l'EA o, e, in caso di procedure concorsuali, di prevedere la possibilità di offerte al ribasso del tasso di remunerazione del CIN da parte dei partecipanti alla gara.</del> <b>per la predisposizione del PEFS. L'EA può prevedere un tasso di valore diverso rispetto al WACC pubblicato dall'Autorità nei seguenti casi:</b></p> <p>a) <b>maggiorazione, di non oltre 200 punti base, in presenza di procedure di gara che prevedano investimenti di elevato grado di rischio, autofinanziati e funzionali al miglioramento del servizio, riguardanti, in particolare, il rinnovamento del materiale rotabile, con rischio in capo all'IA ai sensi</b></p>	<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui alle Misure 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine dell'utile ragionevole, l'importo ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione (WACC) definito dall'Autorità annualmente e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN). Tale valore è preso a riferimento <b>per tutte le procedure di affidamento avviate nei successivi dodici mesi</b> dall'EA come soglia massima <del>stante la possibilità per l'EA o, e, in caso di procedure concorsuali, di prevedere la possibilità di offerte al ribasso del tasso di remunerazione del CIN da parte dei partecipanti alla gara.</del> <b>per la predisposizione del PEFS. L'EA può, previa consultazione con gli stakeholders (ai sensi della Misura 4), prevedere un tasso di valore diverso rispetto al WACC pubblicato dall'Autorità nei seguenti casi:</b></p> <p>a) <b>maggiorazione, di non oltre 200 punti base, in presenza di procedure di gara che prevedano investimenti di elevato grado di rischio, autofinanziati e funzionali al miglioramento del servizio, riguardanti, in particolare, il rinnovamento del materiale</b></p>	<p>Data la <b>rilevanza del tema</b>, e tenuto conto del fatto che ai sensi della Misura 4, comma 6, la procedura di consultazione può avere ad oggetto elementi ulteriori rispetto a quelli specificati dalla Delibera vigente, si propone che l'eventualità di incrementare o decrementare il WACC ART sia posto in consultazione al fine di tener conto delle opportune valutazioni dei principali stakeholders.</p> <p>Qualora ad esempio, la SA ritenga necessario premiare nell'ambito dell'offerta tecnica, operatori che propongano piani di rinnovo del parco rotabile molto "sfidanti", sia in termini di alimentazione che di età media, l'eventuale <b>incremento del WACC regolatorio</b> -e conseguentemente del corrispettivo posto a base d'asta- potrebbe rendersi necessario al fine di fornire <b>i corretti incentivi ai potenziali concorrenti.</b></p>



Testo vigente (consolidato)	Citazione del testo oggetto di osservazione/ proposta Del. 139/2024	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato Del. 139/2024	Breve nota illustrativa dell'osservazione e delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione Del. 139/2024
	<p>della Misura 13; b) riduzione in presenza di un basso livello di rischio associato agli investimenti, assunto dall'IA ai sensi della misura 13, segnatamente nelle procedure di affidamento diverse dalla gara e in caso di appalto; in particolare, nel caso di affidamento diretto il valore è fissato di concerto con l'IA</p> <p>Per tutte le modalità di affidamento, l'EA motiva l'ipotesi di adottare un valore diverso dal WACC pubblicato dall'Autorità secondo le seguenti procedure:</p> <p>a) nel caso dei servizi di TPL su strada, nell'ambito della Relazione di Affidamento<sup>1</sup>; b) nel caso dei servizi ferroviari, nell'ambito del PRO<sup>2</sup> o, in caso di affidamento con gara, della Relazione che accompagna il PEFS<sup>3</sup>.</p> <p><sup>1</sup> di cui alla Misura 2, punto 2, dell'Allegato A alla delibera ART n. 154/2019. <sup>2</sup> di cui alla Misura 2, punto 4, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018. <sup>3</sup> di cui alla Misura 2, punto 5, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p>	<p>rotabile, con rischio in capo all'IA ai sensi della Misura 13; b) riduzione in presenza di un basso livello di rischio associato agli investimenti, assunto dall'IA ai sensi della misura 13, segnatamente nelle procedure di affidamento diverse dalla gara e in caso di appalto; in particolare, nel caso di affidamento diretto il valore è fissato di concerto con l'IA</p> <p>Per tutte le modalità di affidamento, l'EA motiva l'ipotesi di adottare un valore diverso dal WACC pubblicato dall'Autorità secondo le seguenti procedure:</p> <p>a) nel caso dei servizi di TPL su strada, nell'ambito della Relazione di Affidamento<sup>1</sup>; b) nel caso dei servizi ferroviari, nell'ambito del PRO<sup>2</sup> o, in caso di affidamento con gara, della Relazione che accompagna il PEFS<sup>3</sup>.</p> <p><sup>1</sup> di cui alla Misura 2, punto 2, dell'Allegato A alla delibera ART n. 154/2019. <sup>2</sup> di cui alla Misura 2, punto 4, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018. <sup>3</sup> di cui alla Misura 2, punto 5, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p>	
	<p>6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà essere <del>tale da</del> garantire all'IA un EBIT <i>margin</i><sup>3</sup> di periodo <del>pari non superiore</del> ad una percentuale dell'<del>80%</del> 50% del tasso di riferimento del mercato, <del>determinato in base a quanto</del></p>	<p>6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà essere <del>tale da</del> garantire all'IA un EBIT <i>margin</i><sup>3</sup> di periodo <del>pari non superiore ad una percentuale</del> <b>dell'80% 50%</b> del tasso di riferimento del mercato, <del>determinato in base</del></p>	<p>L'indicazione della percentuale pari all'80% è sostanzialmente connessa a quanto indicato nella Relazione istruttoria, punto "3.1.6. Definizione del metodo alternativo al WACC: CAP e</p>



Testo vigente (consolidato)	Citazione del testo oggetto di osservazione/ proposta Del. 139/2024	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato Del. 139/2024	Breve nota illustrativa dell'osservazione e delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione Del. 139/2024
	<p>previsto al <del>secondo</del> il punto 8. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, si fa riferimento al valore del tasso di rendimento di mercato, di cui al punto 8, pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene aggiornato il PEF o, in ogni caso, non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF aggiornato.</p> <p><sup>3</sup> EBIT <i>margin</i>: dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi, (voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi, derivanti dagli schemi ART).</p>	<p>a quanto previsto al <del>secondo</del> il punto 8. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, si fa riferimento al valore del tasso di rendimento di mercato, di cui al punto 8, pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene aggiornato il PEF o, in ogni caso, non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF aggiornato.</p> <p><sup>3</sup> EBIT <i>margin</i>: dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi, (voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi, derivanti dagli schemi ART).</p>	<p>aggiornamento – Punto 6.” della Delibera ovvero: “Tale scelta è stata adottata, oltre che per tenere conto della richiesta in tal senso avanzata dalla quasi totalità degli stakeholder in fase di prima consultazione, ad esito dell'evidenza che l'assunzione di una soglia dell'80% invece che del 50% del valore di riferimento, osservato nelle distribuzioni percentili degli Ebit margin dell'anno 2022, genera un modesto spostamento nelle distribuzioni medesime, caratterizzate da forte asimmetria positiva. In ciascuno dei tre settori in argomento, comunque, l'80% del valore medio risulta sostanzialmente in linea con la media delle redditività del CIN, nel caso di applicazione dell'ultimo tasso determinato dall'Autorità, a ulteriore riprova della stretta interdipendenza tra le due metodologie.” In particolare, sul punto si osserva che in assenza di criteri utili al fine di orientare la discrezionalità dell'EA nell'individuazione del target e al fine di scongiurare l'ipotesi di disallineamento rispetto alla “media delle redditività del CIN” risulta opportuno applicare il tasso in misura pari all'80%.</p>



Ulteriori osservazioni ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 139/2024 Testo consolidato dell’Allegato “A” alla delibera n. 154/2019 Annesso 5a – PEF TPL ferro

Testo vigente (consolidato)	Citazione del testo oggetto di osservazione/ proposta Del. 139/2024	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato Del. 139/2024	Breve nota illustrativa dell’osservazione e delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione Del. 139/2024
	Determinazione della compensazione $[C-F-(AA*C)/(AA-1)]$	Determinazione della compensazione $[(C-F-(AA*C))/(AA-1)]$	In riferimento alla <i>modalità alternativa di calcolo della remunerazione, di cui all’Annesso 5a – PEF TPL ferro - Schema 3</i> , si propone la modifica a latere, in quanto la formula attuale sembrerebbe presentare un refuso dato dall’assenza delle parentesi di apertura e chiusura al numeratore.